

ORIGINALE

C O M U N E     D I     B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 42**

**DEL 30/04/2010**

---

O G G E T T O:

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE MISURE STRAORDINARIE URGENTI E SPERIMENTALI INTEGRATIVE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2003-2005 APPROVATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 51/2004 E N. 43/2009

---

Oggi, 30/04/2010 alle ore 18,00 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. Bensi Beatrice nella sua qualità di Presidente .

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1	BERNARDINI Daniele	P	12	PAPERINI Mara	P
2	BENDONI Barbara	A	13	PIANTINI Fabrizio	A
3	BENSI Beatrice	P	14	ROSSI Mauro	P
4	CAPORALI Matteo	P	15	VANNUCCI Valdo	A
5	CONTICINI Luca	P	16	AGOSTINI Saverio	A
6	DETTI Giovanni	P	17	GIOVANNINI Alessandro	A
7	DONATI Gianluca	P	18	MAZZETTI Daniela	A
8	FRATTA Lara	P	19	MELLINI Lorenzo	A
9	MANTINI Andrea	P	20	PARRI Luciano	A
10	MARTINI Michele	P	21	POLVERINI Silvano	A
11	NASSINI Renato	P			

risultano presenti n. 12 e assenti n. 9

ASSESSORI ESTERNI presenti: Lorenzoni Federico

Scrutatori i Signori:

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il dr. Liberto Giuseppe assistito da Boschi Luigina

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA     SI

ALLEGATI     SI

OGGETTO ; Convenzione per la gestione in forma associata delle misure straordinari urgenti e sperimentali integrative delle azioni previste dal programma di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n.51/2004 e n. 43/2009

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che:

- con deliberazione n. 51 del 26 maggio 2004 la regione Toscana provvedeva ad approvare il "Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2003 – 2005";
- tutte le risorse di cui al detto programma sono state utilizzate, e che la Regione Toscana con Deliberazione n. 43 del 29 luglio 2009, ha ritenuto necessaria ed urgente l'attivazione di ulteriori interi investimenti pubblici e privati per far fronte ai livelli di disagio sociale ed economico causati dall'attuale crisi internazionale integrando gli stanziamenti previsti dal programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2003 – 2005 per un importo complessivo di € 143.000.000,00;

Considerato che nel programma suddetto sono previste anche le misure B "*Sviluppo e qualificazione dell'edilizia residenziale pubblica in locazione o canone sociale*"; per le quali, l'accesso da parte dei comuni è previsto in forma singola solo per quelli che superano i 30.000 ab. mentre per gli altri è possibile accedere ai bandi solo in forma associata e raggiungendo quantomeno il numero di 20.000 abitanti;

Considerato che i comuni facenti parte della Comunità Montana del Casentino ritengono opportuno organizzare la forma associata di tale servizio con l'affidamento ad un Comune capofila fra di essi delle funzioni previste nella deliberazione regionale 43 citata;

Constatato che i 13 Comuni facenti parte della Comunità Montana del Casentino raggiungono complessivamente oltre 47.000 abitanti;

Considerato altresì che;

- che l'art.11 della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994 "Nuove disposizioni per le zone montane" attribuisce alle Comunità Montane il compito di promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
- che l'art. 27 del D.Lgs., n. 267/2000 prevede tra i compiti istituzionali della Comunità Montana – Unione dei Comuni la gestione associata dei servizi e funzioni comunali;

Visto la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 18 del 23.11.2009 con cui si approvava la proposta di gestire il servizio di che trattasi in forma associata prevedendo la Comunità Montana quale ente capofila;

Considerato che successivamente è stato appurato che per la partecipazione ai bandi è necessario che l'ente capofila sia un'amministrazione comunale;

Vista la successiva deliberazione della Conferenza dei Sindaci n.20 del 17/12/09 con la quale veniva individuato l'Ente Capofila nell'attuazione della gestione associata in materia di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Poppi

Vista la successiva deliberazione della Conferenza dei Sindaci n.16 del 21/04/10 con la quale venivano apportate delle modifiche al testo della Convenzione ed in particolare per quanto concerne la durata della stessa , incaricando il comune capofila, in considerazione della chiusura prossima del procedimento, di concordare con il competente Ufficio Regionale, le eventuali

ulteriori modifiche formali che si rendessero necessarie per il perfezionamento e la sottoscrizione dell'atto;

Ritenuto necessario predisporre una bozza di convenzione modificata rispetto all'originale e procedere alla sua approvazione da parte di tutti i consigli comunali oltrechè dalla Conferenza dei Sindaci;

Visto la (nuova) bozza di convenzione (all. A del presente atto) che disciplina tutti i rapporti giuridici e patrimoniali tra i comuni , Comunità Montana ed Ente Capofila;

Dato atto :

- che l'istituto giuridico tipico con il quale attuare la volontà di gestione del servizio è quello della convenzione, così come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- che la stipula della convenzione, per la gestione associata per lo svolgimento delle funzioni in materia edilizia residenziale pubblica , deve sostanziare l'accordo tra gli Enti definendo l'incontro delle volontà nel muovere dal presupposto che lo svolgimento delle specifiche funzioni in questione richiede un superiore e comune livello di coordinamento delle azioni esplicitate dai singoli Enti;
- che pertanto, mediante la convenzione che mette in essere l'accordo tra i Comuni interessati in ordine alla gestione associata del servizio di cui trattasi, occorre regolare le questioni patrimoniali e procedimentali, al fine del perseguimento del comune interesse;
- che la convenzione in concreto deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, la partecipazione e l'informazione degli utenti, i rapporti finanziari tra convenzionati ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che i Consigli Comunali, nel manifestare la volontà di gestire la materia di cui all'oggetto in forma associata devono conseguentemente:
  - a) approvare lo schema di convenzione modificato che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
  - b) trasferire in virtù di quanto negoziato con la convenzione, al Comune di Poppi quale Ente Capofila , nella materia oggetto della convenzione, i poteri di agire in termini propositivi e di sottoscrizione degli atti dovuti a nome e per conto degli enti associati . Stabilire che la convenzione di cui al precedente punto a) sia stipulata in forma di scrittura privata dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della C.M. nella loro competenza di rappresentanti legali degli Enti, ai quali, i rispettivi Consigli Comunali e la Conferenza dei Sindaci , hanno rilasciato il più ampio mandato;
  - c) di ripartire le eventuali spese di gestione secondo quanto previsto dalla schema di convenzione, sulla base di una previsione di spesa annuale e pluriennale.

**Considerato:**

che l'intendimento deliberativo dell'amministrazione comunale di Bibbiena era quello di uniformarsi alla proposta di convenzionamento fra Enti Locali, così come elaborata e pervenuta dal LODE e da Arezzo Casa s.p.a.;

che tuttavia detto intendimento non è stato fatto proprio da tutte le altre amministrazioni comunali del Casentino, che hanno invece espresso il diverso avviso di portare ad approvazione dei propri consigli comunali l'atto presentato dal comune di Poppi capo fila;

che pertanto si addivene all'approvazione del presente atto al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti con il finanziamento regionale precitato, ma che è condizione imprescindibile l'assenza di oneri a qualunque titolo gravanti sul bilancio del comune di Bibbiena, se derivanti dalla partecipazione della Comunità Montana del Casentino alla gestione in questione;

Visti gli artt. 24, 27, 28, 30, 33, 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITI i pareri obbligatori favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili come previsto dall'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione:

#### DELIBERA

- 1) di approvare la parte narrativa del presente atto, che costituisce il presupposto in fatto ed in diritto per le decisioni che seguono;
- 2) di recepire integralmente la delibera della Conferenza dei Sindaci del Casentino n. 20 del 17/12/09 individuazione Ente Capofila nell'attuazione della gestione associata in materia di edilizia residenziale pubblica;
- 3) di approvare lo schema di convenzione di modifica rispetto all'originale approvato con deliberazione della Conferenza dei Sindaci del Casentino n. 18 del 23/11/09 che, allegato al presente atto sotto la lettera "A" ne costituisce parte integrante e sostanziale, definendo i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie dando mandato al sindaco di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo della convenzione;
- 4) di stabilire che la convenzione di cui al precedente punto 3) sia stipulata in forma di scrittura privata non autenticata dai Sindaci e dal Presidente pro-tempore, nella loro competenza di legali rappresentanti dell'Ente di appartenenza, ai quali è rilasciato ogni più ampio mandato;
- 5) disporsi infine che il comune di Bibbiena non corrisponderà, alla forma associata di che trattasi, alcuna forma di compenso, corrispettivo, indennizzo, remunerazione o rimborso comunque derivante direttamente o indirettamente dalla gestione associata in oggetto;
- 6) di disporre che le risorse di cui alla convenzione compreso l'eventuale contributo incentivante relativo alla LR., n. 40/2001 dovranno essere impiegate dalla Comunità Montana per la gestione associata dei servizi comunali con particolare riferimento a questa specifica materia ;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

**CON VOTI UNANIMI, E CON VOTI UNANIMI DICHIARA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**



# COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

## SERVIZIO URBANISTICA

### OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE MISURE STRAORDINARIE URGENTI E SPERIMENTALI DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2003-2005 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N.51 DEL 26/05/2004 ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N.43 DEL 29/07/2009-GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DEL CASENTINO CON IL COMUNE DI POPPI QUALE COMUNE CAPO FILA-APPROVAZIONE.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 05/04/2002, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: **CONTRARIO** per le seguenti motivazioni:

CONTRARIO per le seguenti motivazioni:

1)- l'Art.2 dell'avviso pubblico (riservato ai comuni toscani) dell'allegato "A" (MISURE STRAORDINARIE E URGENTI MISURA "B" SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DELL'E.R.P. IN LOCAZIONE A CANONE SOCIALE), AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DECRETO N.5110 DEL 15/10/2009 PUBBLICATO SUL B.U.R.T. DEL 15/10/2009, DETTO ARTICOLO AL PUNTO C PREVEDE CHE POSSANO PARTECIPARE I COMUNI PURCHE' AGENTI IN FORMA ASSOCIATA PER ALMENO DUE COMUNI CONTIGUI E UNA POPOLAZIONE COMPLESSIVA 20.000 ABITANTI COME DA RISULTATI ISTAT BILANCIO DEMOGRAFICO POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2008 DECRETO N.5268 DEL 26/10/2009, NON E' PREVISTO IL COLLEGAMENTO AD ALTRI ENTI (COMUNITA' MONTANA-PROVINCIA-AREZZO CASA S.P.A.O ALTRO ECC.);

2)- LO SCHEMA DI CONVENZIONE TRASMESSO DAL COMUNE CAPO FILA POPPI E PRESENTATO DALLA MINORANZA IN DATA 23/04/2009 VIA POSTA ELETTRONICA, RISULTA NON IN LINEA CON QUANTO PREDISPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA CON GLI ATTI RELATIVI ALLE MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER L'E.R.P., COME PER ESEMPIO LA DURATA DELLA CONVENZIONE VENTI ANNI , SECONDO IL SOTTOSCRITTO VENTI ANNI RISULTANO ECCESSIVI IN QUANTO QUALORA IL SERVIZIO COSI' COME VOLUTO DALLA MAGGIORANZA DEI SINDACI NON AVESSE QUELLA FUNZIONALITA' PREVISTA DEVE ESSERE SUBITO ABBANDONATO VISTO LA DELICATEZZA DELLA MATERIA, INOLTRE SECONDO IL SOTTOSCRITTO DEVE ESSERE LA REGIONE TOSCANA A DECIDERE IN MATERIA TRATTANDOSI DI UN PROVVEDIMENTO DI CARATTERE SPERIMENTALE, L'ART.10 (RISORSE PER LA

GESTIONE ASSOCIATA, RAPPORTI FINANZIARI, GARANZIE NON APPARE BEN STUDIATO IN QUANTO SICURAMENTE ESSENDO IL COMUNE DI BIBBIENA-POPPI-SUBBIANO L'UNICI COMUNI BENEFICIARI DI ASSEGNAZIONE FONDI LE SPESE SARANNO COME SARANNO SUDDIVISE.....

3)- LO SCHEMA INVIATO CON LETTERA IN DATA 26/03/2010 PROT.40614/M 7.8, ESSENDO UNO SCHEMA CHE HANNO USATO ANCHE LE ALTRE E VALLATE DELLA PROVINCIA DI AREZZO E' STATO PREDISPOSTO SICURAMENTE CONSULTANDO L'UFFICIO CASA DELLA R.T., RISULTA QUINDI PIU' ATTENDIBILE ED ATTINENTE ALLE MODALITA' DEL FINANZIAMENTO IN OGGETTO PROGRAMMA E.R.P. 2003-2005 DELIBERA C.R. N.51 DEL 26/05/2004;

4) A MODESTO AVVISO DEL SOTTOSCRITTO CHE HA SEGUITO NEGLI ULTIMI 25 ANNI L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. DEL COMUNE DI BIBBIENA SECONDO QUANTO IMPARTITO DALLE L.R. N.96/1996 EX 25 DEL 04/05/1989 E L.R. N.77/1978, DELEGANDO UN UFFICIO UNICO PER TUTTO IL CASENTINO IL SERVIZIO AVRA' SICURAMENTE UN PEGGIORAMENTO INOLTRE SI DOVRA' CHIARIRE SE QUESTO EVETUALE UFFICIO DOVRA' GESTIRE ANCHE L'ATTUALE PATRIMONIO DI E.R.P., SI RICORDA CHE I SOGGETTI RICHIEDENTI L'ALLOGGIO DI E.R.P. SONO FAMIGLIE PARTICOLARI, COMPRESO ANZIANI GIOVANI COPPIE ED ALTRI CON ESIGENZE DI VARIO TIPO ECONOMICO-SOCIALE-IGIENICO ECC..

Bibbiena, 27/04/2010

IL RESPONSABILE DELL'U.O. N.5  
(GEOM.GRAZIANO BINOZZI)



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**


Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

FAVOREVOLE, RILEVANDO CHE LE SPESE SONO A CARICO DELLA C.M.C.  
IN CASO ~~NECESSITA'~~ DI COMPARTECIPAZIONE AD EVENTUALI COSTI  
AGGIUNTIVI DOVRA' PREVENTIVAMENTE ESSERE VERIFICATA LA POSSIBILITA'  
DI FINANZIAMENTO MEDIANTE OPPORTUNE VARIAZIONI DI BILANCIO

Bibbiena, 27/4/2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

(Dott. Marco Bergamaschi)



CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE MISURE  
STRAORDINARIE, URGENTI E SPERIMENTALI INTEGRATIVE DELLE AZIONI  
PREVISTE DAL PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2003 –  
2005 APPROVATO CON DELIBERAZIONI C.R. 26 MAGGIO 2004 N. 51 E n. 43  
DEL 29 LUGLIO 2009

\*\*\*\*\*

L'anno Duemiladieci (2010) il giorno ( ) del mese di presso la  
sede di Comunità Montana del Casentino posta in Poppi, Via Roma n. 203 - Ponte a  
Poppi, tra:

- **la Comunità Montana Casentino** nella persona di Sandro Sassoli, nato a  
Poppi il 21 luglio 1952 in qualità di Presidente della conferenza dei Sindaci  
autorizzato con delibera della Conferenza di i Sindaci n.18 del 09/11/09 integrata  
con delibera n.20 del 17/12/09 e successiva n. 16 del 21.04.2010 e atto  
Consigliare ( n. del );

- **il Comune di Bibbiena** nella persona di Bernardini Daniele nato a Bibbiena  
il 27/07/64 nella sua qualità di Sindaco autorizzato con delibera di GC. n. 12 del  
20/01/2010 e atto di C.C. ( n. del )

- **il Comune di Castel Focognano** nella persona di Mario Ferrini nato a Castel  
Focognano il 06.08.1954, nella sua qualità di Sindaco autorizzato con delibera di CC.  
n.88 del 28/11/09 integrata con delibera di C.C. ( n. del ) ;

- **il Comune di Castel San Niccolò** nella persona di Paolo Renzetti, nato a  
Bibbiena l' 11.02.1966, nella sua qualità di Sindaco autorizzato con delibera di CC.  
n.63 del 28/11/09 integrata con delibera di C.C. ( n. del );

- **il Comune di Capolona** nella persona di Marco Brogi nato a San Giovanni  
Valdarno il 22.08.1964, nella sua qualità di Sindaco autorizzato con delibera di CC.



Allegato alla deliberazione N. 62 del 30.04.2010  
Il Segretario Direttore Generale  
Dot. LIBERTO GIUSEPPE

n.40 del 10/12/09 integrata con delibera di C.C. (n.                    del                    ) ; ;

• **il Comune di Chitignano** nella persona di Marcello Biagini, nato a Bibbiena il 21.08.1964 nella sua qualità di Sindaco autorizzato con delibera di CC. n.54 del 30/11/09 integrata con delibera di C.C.( n. 18 del 23/03/2010) ; ;

• **il Comune di Chiusi della Verna** nella persona di Umberto Betti, nato a, Bibbiena il 03.04.1954 nella sua qualità di Sindaco autorizzato con delibera di CC. n.46 del 28/11/09 integrata con delibera di C.C. n. 12 del 02/04/2010 ; ;

• **il Comune di Montemignao** nella persona di Massimiliano Mugnaini, nato a Firenze il 04.05.1974, nella sua qualità di Sindaco autorizzato con delibera di CC. n.49 del 27/11/09 integrata con delibera di C.C. n. 15 del 10/03/2010 ; ;

• **il Comune di Ortignano Raggiolo** nella persona di Fiorenzo Pistolesi nato a Arezzo il 29.09.1953, nella sua qualità di Sindaco autorizzato con delibera di CC. n.52 del 27/11/09 integrata con delibera di C.C. n. 7 del 16/03/2010 ; ;

• **il Comune di Poppi** nella persona di Graziano Agostini nato a Poppi il 08.02.1956, nella sua qualità di Sindaco autorizzato con delibera di CC. n.96 del 22/11/09 integrata con delibera di C.C. n. 11 del 18/02/2010 ; ;

• **il Comune di Pratovecchio** nella persona di Gianni Verdi, nato a Stia il 03.08.1966, nella sua qualità di Sindaco autorizzato con delibera di CC. n.40 del 30/11/09 integrata con delibera di C.C.( n.                    del                    ) ; ;

• **il Comune di Stia** nella persona di Luca Santini, nato a Stia il 06.02.1964, nella sua qualità di Sindaco autorizzato con delibera di CC. n.52 del 30/11/09 integrata con delibera di C.C. n.6 del 18/02/2010 ; ;

• **Il Comune di Subbiano** nella persona di Maggini Ilario nato a Subbiano il 05.02.52 nella sua qualità di Sindaco autorizzato con delibera di CC. n.09 del 26/01/2010 ; ;

• **il Comune di Talla** nella persona di Francesco Rocchio, nato a Grosseto il 13.01.1965, nella sua qualità di Sindaco autorizzato con delibera di CC. n.39 del 28/11/09 integrata con delibera di C.C. (n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_) ;;

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione n. 51 del 26 maggio 2004 la regione Toscana provvedeva ad approvare il "Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2003 – 2005";

- tutte le risorse di cui al detto programma sono state utilizzate, e che la Regione Toscana con Deliberazione n. 43 del 29 luglio 2009, ha ritenuto necessaria ed urgente l'attivazione di ulteriori interi investimenti pubblici e privati per far fronte ai livelli di disagio sociale ed economico causati dall'attuale crisi internazionale integrando gli stanziamenti previsti dal programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2003 – 2005 per un importo complessivo di € 143.000.000,00;

- l'allegato A della detta Deliberazione del C.R.T. n. 43/2009 prevede espressamente che possano presentare domanda per le misure "B" dello stesso allegato soltanto i comuni capoluogo di provincia, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti i comuni confinanti con quelli capoluogo di provincia o con quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, purchè agenti in associazione con questi nonché i restanti comuni agenti in forma associata per una popolazione complessiva superiore ai 20.000 abitanti;

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 - (Oggetto della convenzione)**

I comuni come sopra rappresentati conferiscono la delega delle funzioni inerenti la Misura B dell'allegato A alla Deliberazione del C.R.T. n. 43/2009 – Sviluppo e qualificazione dell'edilizia residenziale pubblica in locazione e canone sociale al Comune di Poppi - nominato Ente capofila - che opererà in luogo e per conto degli

Enti deleganti.

**Art. 2 ((Dimensione territoriale)**

I Comuni aderenti alla convenzione sono i seguenti: Bibbiena, Castel Focognano, Castel S. Niccolò, Capolona, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Subbiano, Stia, e Talla .

**Art. 3 (Funzioni, attività e servizi conferiti all'ente delegato)**

Al Comune di Poppi competono in particolare le seguenti funzioni:

- a. predisposizione delle proposte di intervento e loro presentazione alla società di gestione di cui alla L.R. 77/1998, ivi compresa la fase discussione e decisione dei criteri di priorità di intervento da concordare preventivamente in sede di LODE;
- b. l'esercizio delle funzioni di competenza comunale connesse con l'assegnazione e la gestione degli alloggi (graduatorie) .

**Art.4 (individuazione del Responsabile Unico del Procedimento).**

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) viene individuato nel Responsabile Area Tecnico-Urbanistica del Comune Capofila;

**Art.5 (Criteri assegnazione degli alloggi)**

Il RUP provvederà ad elaborare una graduatoria unica per l'assegnazione dei nuovi alloggi di cui alla presente convenzione risultante dalla fusione delle graduatorie dei singoli comuni nel rispetto di quanto previsto dalla LR 96/96 e ss.mm.ii fermo restante la validità delle graduatorie comunali per gli alloggi non rientranti nella presente convenzione.

**Art. 6 (Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni)**

Resta di competenza dei singoli Enti associati, l'attività di recepimento delle proposte e la loro approvazione con la successiva trasmissione all'Ente Capofila per la loro trattazione .

#### **Art. 7 (Organizzazione per lo svolgimento delle funzioni)**

1. La gestione dei procedimenti previsti dalla presente convenzione avverrà tramite gli uffici dell'Area Tecnica del Comune di Poppi che svolgeranno funzioni di back office e front end; e relazioneranno periodicamente alla Conferenza dei Sindaci ;

2. Ciascun Ente delegante provvederà ad individuare, un referente tecnico per monitorare l'attività della gestione associata creando una commissione rappresentativa degli enti sottoscrittori che si riunirà periodicamente nella sede della Comunità Montana del Casentino. Il gruppo di lavoro sarà fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono il collegamento in rete (internet o intranet) tra i Comuni associati, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza.;

3. Tale commissione potrà essere ampliata da altre figure tecniche (professionisti esperti), a seconda della complessità del progetto e in base alle diverse discipline che devono essere trattate, potrà, se necessario, essere attivata anche una specifica consulenza in campo giuridico legale.

4. La dotazione di personale, strumenti e risorse finanziarie per l'espletamento delle funzioni delegate saranno stabilite annualmente dall'Ente Capofila su parere conforme della Conferenza dei Sindaci.

5. I Comuni si impegnano, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a disposizione il personale necessario, avvalendosi indicativamente, e salvo verifica ad attività iniziata, di professionalità interne anche appositamente formate e riqualificate.

#### **Art. 8 (Conferenza dei Sindaci)**

1. La Conferenza dei Sindaci in qualità di organo esecutivo della Comunità

montanadel casentino stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi politici della funzione, di cui alla presente convenzione , fornisce direttive all'ente delegato e verifica la rispondenza dell'azione di questo ai programmi delle rispettive Amministrazioni;

**Art. 9 (Decorrenza, durata della convenzione - esercizio del diritto di recesso)**

1. La presente convenzione si intende stipulata per anni venti rinnovabile e non è soggetta a recesso unilaterale salvo il caso in cui venga accertato che , nonostante il recesso, vengano mantenuti tutti i requisiti di ammissibilità dei finanziamenti eventualmente concessi dalla Regione Toscana e previo assenso di quest'ultima. La facoltà di recesso, da comunicarsi agli altri Enti almeno 90 giorni prima, è ammessa allorché il richiedente sia, per qualunque ragione, escluso da ogni intervento riguardante la suddetta misura di finanziamento Regionale.

L'Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale.

Il recesso di oltre metà dei Comuni associati dalla presente convenzione non fa venir meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni .

Gli effetti della convenzione decorrono dalla stipula.

**Art. 10 (Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie)**

1. Le parti concordano che i costi inerenti i servizi forniti sono a carico della comunità montana.

2. La comunità montana gestisce le risorse secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nel proprio bilancio e nel relativo PEG ove esistente.

3. La comunità montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata fermo restando che i contributi ricevuti per la presente funzione associata saranno utilizzati e rendicontati

per la presente .

4. In ogni caso la Conferenza dei Sindaci potrà successivamente deliberare una compartecipazione a carico dei comuni dei costi della gestione, stabilendo altresì le modalità di ripartizione tra gli stessi comuni e la Comunità Montana dei detti costi.

#### **Art. 11 (Dotazione di personale)**

1. Il personale preposto all'ufficio associato è quello reputato necessario dalla Conferenza dei Sindaci sulla base di un organigramma funzionale proposto dal RUP .

Le necessità operative del servizio potranno essere soddisfatte utilizzando personale della comunità montana o dei comuni associati, tramite trasferimento o comando o distacco, a tempo parziale o meno.

#### **Art. 12 (Beni e strutture)**

1. Il servizio ha sede presso la comunità montana del Casentino, via Roma, 203 – Ponte a Poppi (POPPI) -(Ar).

2. Per l'esercizio della funzione, il personale addetto utilizzerà le strutture e gli strumenti in dotazione del Servizio Assetto del Territorio salvo la necessità di beni, attrezzature tecniche, software o hardware specifico; solo in tal caso potrà essere predisposto uno specifico piano di investimenti da approvarsi da parte della Conferenza dei Sindaci.

#### **Art. 11 (Disposizioni di rinvio)**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile applicabili, ai contratti collettivi di lavoro del comparto ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi medesima forma.

Ponte a Poppi li

• **Comunità Montana del Casentino**

Sandro Sassoli

• **Comune di Bibbiena**

Bernardini Daniele

• **Comune di Capolona**

Marco Brogi

• **Comune di Castel Focognano**

Mario Ferrini

• **Comune di Castel San Niccolò**

Renzetti Paolo

• **Comune di Chitignano**

Marcello Biagini

• **Comune di Chiusi della Verna**

Umberto Betti

• **Comune di Montemignaio**

Massimiliano Mugnaini

• **Comune di Ortignano Raggiolo**

Fiorenzo Pistolesi

• **Comune di Poppi**

Graziano Agostini

• **Comune di Pratovecchio**

Gianni Verdi

• **Comune di Stia**

Luca Santini

**Comune di Subbiano**

Maggini Ilario

•Comune di Talla

Francesco Rocchio

